



# La tutela dei diritti d'autore tra copyright e copyleft nella legislazione europea. Immagini, fotografia ed altri linguaggi visivi

**Avv. Giovanni Battista Gallus**

# Chi sono

```
giobatta@gnulaptop $ whoami
```

```
$ Mi diletto di computer e informatica da circa 30 anni
```

```
$ Ho conseguito il Master of Laws in IT law presso la  
University of London, nel 1995
```

```
$ Esercito la professione di avvocato da oltre 15 anni
```

```
$ Ho scoperto GNU/Linux nel 1999
```

```
$ Sono il Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici
```

```
$ Sono membro del GULCh (Gruppo Utenti Linux Cagliari)
```



Avv. Giovanni Battista Gallus @gbgallus  
Avv. Francesco Paolo Micozzi @fpmicozzi



# il Circolo dei Giuristi Telematici

- L'associazione "Circolo dei Giuristi Telematici" è la più "antica" del web giuridico. La storica mailing list conta oggi oltre 200 iscritti tra avvocati, magistrati, giuristi d'impresa, universitari e tecnici specializzati.
- Il Circolo si è fatto promotore di svariati convegni e seminari giuridici, oltre che di alcune pubblicazioni cartacee.
- Le modalità di iscrizione alla mailing list ed all'associazione, lo statuto sociale e il regolamento della mailing list sono consultabili liberamente sul sito.
- Per ulteriori informazioni: [info@giuristitelematici.it](mailto:info@giuristitelematici.it).  
<http://www.giuristitelematici.it>



Avv. Giovanni Battista Gallus @gbgallus  
Avv. Francesco Paolo Micozzi @fpmicozzi



# M E M O R I E

- *Fotografia vs opera fotografica*
- *I diritti sull'opera fotografica*
- *I diritti sulla riproduzione fotografica*
- *Fotografia & rapporto di lavoro*
- *Le indicazioni da apporsi sulle foto*
- *Particolari categorie – l'equo compenso*
- *Il ritratto, tra diritto d'autore e trattamento di dati personali*
- *Le utilizzazioni libere*
- *Nella seconda parte: esempi pratici e Q&A*

©<http://www.istockphoto.com/pepifoto>

Avv. Giovanni Battista Gallus @gbgallus  
Avv. Francesco Paolo Micozzi @fpmicozzi

# ATTENTION

*Non abbiamo scritto noi le norme sul diritto d'autore!!*

*Abbiamo solo il non facile compito di esporvele*

*Anche se siamo molto critici nei confronti di un sistema assai rigido, non possiamo fare finta che non esista*

*So please don't shoot the pianists :-)*

# ATTENTION

*Only one thing is impossible for God: to find  
any sense in any copyright law on the  
planet.*

*Mark Twain's Notebook, 1902-1903*

# Fotografia vs opera fotografica



**Foto**



**Opera fotografica**  
© by Cornell Capa

# Fotografia vs opera fotografica



## Foto

Foto di Al Green, pubblicata su flickr e rilasciata sotto licenza CC attribution



<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it>



## Opera fotografica

Foto di Hans Vink, pubblicata su flickr e rilasciata sotto licenza CC attribution  
<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it>



# L'opera fotografica il carattere creativo



©<http://www.istockphoto.com/NREY>

Avv. Giovanni Battista Gallus @gbgallus  
Avv. Francesco Paolo Micozzi @fpmicozzi

# L'opera fotografica

Sono comprese nella protezione:  
[...] “7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia”

Art. 6 Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

“Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione...”

# L'opera fotografica

**La fotografia assume il carattere di “opera fotografica”, quando presenti carattere creativo**

“Premesso che affinché un'opera fotografica possa meritare la tutela dell'opera dell'ingegno (ex art. 2 l. 633/1941) occorre l'apporto di una **creatività particolare, connotata da un'impronta personale e da una valenza estetica che possa essere apprezzata di per sé prescindendo dal soggetto rappresentato**, consegue che la rappresentazione di un soggetto comune o il ritratto di un personaggio possono assurgere alla dignità di opere d'arte ove risultino compiute con una interpretazione del tutto personale, fuori dall'ordinario, finalizzata ad offrire un prodotto unico, frutto dell'ingegno del suo autore e purché dette immagini si differenzino notevolmente da quelle che altri avrebbero potuto realizzare in situazioni analoghe. In assenza di tale salto creativo l'opera fotografica costituisce “semplice fotografia” e merita la tutela ridotta dei diritti connessi (ex art. 87 l. 633/1941)”. - Corte App. Milano, 10/10/2003

# I diritti sull'opera fotografica

**All'autore dell'opera fotografica (che abbia quindi carattere creativo) spettano tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica sull'opera**

**I diritti sorgono con la creazione dell'opera**

©<http://www.istockphoto.com/Professor25>

Avv. Giovanni Battista Gallus @gbgallus  
Avv. Francesco Paolo Micozzi @fpmicozzi

# I diritti sull'opera fotografica

## Alcuni dei diritti esclusivi:

Diritto di pubblicare l'opera

Diritto di riproduzione

Diritto di esecuzione, diffusione e distribuzione

Diritto di elaborazione e modificazione

I diritti esclusivi sono tra loro indipendenti, e l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti

# I diritti sull'opera fotografica

I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano **sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore**

Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina settant'anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico

Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

# I diritti sull'opera fotografica

Tornando indietro a Robert  
Capa...

RIP 1954

Free 2024



# La riproduzione fotografica

Anche le fotografie che non possiedono carattere creativo godono di protezione, attraverso i “diritti connessi”

**Art. 87 L.D.A.**

« Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o **con processo analogo**, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. »

Immagini ottenute “con processo analogo”: non c'è dubbio che la disciplina si applichi anche alle **fotografie digitali**

# I diritti sulla riproduzione fotografica

**Se la fotografia riproduce un'opera dell'arte figurativa, il diritto esclusivo deve essere esercitato senza pregiudizio dei diritti di autore sull'opera riprodotta**



<http://en.wikipedia.org/wiki/File:PicassoGuernica.jpg>

Avv. Giovanni Battista Gallus @gbgallus  
Avv. Francesco Paolo Micozzi @fpmicozzi

# I diritti sulla riproduzione fotografica

La protezione dura venti anni **dalla data di produzione della fotografia**  
(art. 92 L.D.A.)

**Al fotografo spetta il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia.**

**Riproduzione:** la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma

**Diffusione:** comunicazione ad una collettività indistinta (pubblicazione su internet)

**Spaccio:** vendita e commercio

Avv. Giovanni Battista Gallus @gbgallus  
Avv. Francesco Paolo Micozzi @fpmicozzi

# I diritti sulla riproduzione fotografica

## Fotografie e rapporto di impiego e lavoro

**Nel caso di una fotografia creata nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, e se la creazione è ricompresa entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo non spetta più al fotografo, ma compete al datore di lavoro**

**Non basta quindi che la foto sia stata creata in occasione del rapporto, ma occorre che sia ricompresa entro i limiti e le finalità del contratto**



©2011 James Russo • Flickr: james\_russo

Photo CC BY/ND

<http://www.flickr.com/people/james2k11/>

# I diritti sulla riproduzione fotografica

## Fotografie e rapporto di lavoro autonomo

**Art. 88 L.D.A.**

**Nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo, il diritto connesso compete al committente quando la fotografia ritragga delle cose in possesso di quest'ultimo**

**Chi utilizza commercialmente la riproduzione deve comunque riconoscere, a favore del fotografo, un “equo corrispettivo”**

**Non occorre che le cose siano in possesso del fotografo, e quindi, se vengono commissionate foto raffiguranti cose di terzi, i diritti connessi, in assenza di patti specifici, spettano al fotografo e non al committente**

# I diritti sulla riproduzione fotografica

## Fotografie e rapporto di lavoro autonomo La cessione dei negativi

**Art. 89 L.D.A.**

**La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti connessi, sempreché tali diritti spettino al cedente.**

**Per le foto digitali, in assenza di negativi, l'“analogo metodo di riproduzione” potrebbe consistere nella cessione dei file originali: ma il concetto di “originale” e “copia” mal si concilia con il mondo digitale**



Photo CC BY/NC  
<http://www.flickr.com/photos/cv47al/>

# I diritti sulla riproduzione fotografica

**Sulla fotografia devono apporsi secondo la legge, alcune informazioni**

**Art. 90 L.D.A.**

**Le fotografie devono portare le seguenti indicazioni:**

- 1) il nome del fotografo, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;**
- 2) la data dell'anno di produzione della fotografia;**
- 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.**

# I diritti sulla riproduzione fotografica

**Sulla fotografia devono apporsi secondo la legge, alcune informazioni**

**In mancanza di queste indicazioni, la riproduzione non può essere considerata abusiva, e non è dovuto l'equo corrispettivo, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.**

**“Vuol dire, in estrema sintesi, che ove il nome del fotografo non sia indicato sull'esemplare della fotografia, egli ha diritto all'equo compenso solo se dia la prova che il riproduttore era tuttavia a conoscenza della provenienza di quest'ultima”  
Cass., sez. I, 2/6/1999, n. 5360**

# I diritti sulla riproduzione fotografica

**Alcune utilizzazioni soggette a “equo compenso”:  
fotografie pubblicate su giornali e periodici, e  
riproduzione nelle opere scientifiche o didattiche**

**La Legge sul Diritto d'Autore (art. 91) prevede alcune possibilità di lecita riproduzione, dietro pagamento di un “equo compenso”**

**1) Possono essere riprodotte le “ fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse”**

**2) Sono lecite (sempre dietro pagamento di un equo compenso) le riproduzioni di fotografie, nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche**

**Occorre però sempre indicare il nome del fotografo e la data dell'anno della creazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.**

# Il ritratto

**E se si trattasse di un ritratto? Approfondiamo prima i profili legati alla legge sul Diritto d'autore**

**Principio generale: occorre il consenso della persona ritrattata (art. 96 L.D.A.)**

**Eccezioni: si può prescindere dal consenso quando:**

- 1) la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali,**
- 2) la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.**



# Il ritratto

**Esemplificando, non occorre il consenso per la fotografia di un politico, oppure quando le foto sono scattate in occasione di un evento pubblico (in cui l'oggetto della foto non sono le persone ritratte, ma il fatto o l'avvenimento pubblico)**

**C'è però un'eccezione all'eccezione: Il ritratto non può infatti essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.**



[http://www.dagospia.com/mediagallery/dago\\_gallery-46004/354945.htm](http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_gallery-46004/354945.htm)

Avv. Giovanni Battista Gallus @gbgallus  
Avv. Francesco Paolo Micozzi @fpmicozzi

# Il ritratto

**Il consenso alla pubblicazione della propria immagine non rappresenta però un'abdicazione dal proprio diritto all'immagine, che è personalissimo ed inalienabile.**

**Ne consegue che esso può sempre essere tempestivamente (cioè prima dell'utilizzazione della fotografia) revocato, anche se sia stato inserito in un contratto.**

**In quest'ultimo caso potrà però essere richiesto il risarcimento dei danni.  
(Cass. 17 febbraio 2004 n. 3014)**

# Il ritratto

**Chi può utilizzare il ritratto eseguito su commissione?**

- 1) Il fotografo**
- 2) La persona fotografata (o i suoi successori o aventi causa), che possono pubblicare, riprodurre o far riprodurre il ritratto, senza bisogno del consenso del fotografo.**

**Se però la foto viene utilizzata commercialmente, al fotografo deve essere comunque riconosciuto un equo corrispettivo**



Photo CC BY/NC  
<http://www.flickr.com/photos/rifqidahlgren/>

# Disciplina legale e disciplina contrattuale

**Tutte le regole che abbiamo visto prima sono applicabili se le parti nulla dispongono: ma si tratta di norme derogabili, e cioè le parti possono concludere un contratto, ove regolino diversamente l'assetto dei diritti**

Le parti possono quindi regolare liberamente, con un apposito contratto, o con una dichiarazione unilaterale (la c.d. "liberatoria"), i profili di cessione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

Ad esempio, si può pattuire che tutti i diritti relativi alla fotografia vengano attribuiti al fotografo, si può precisare l'ambito di diffusione, eventuali ambiti temporali e spaziali di distribuzione, etc.

In assenza di tali pattuizioni, si applicherà, come detto, la disciplina legale che abbiamo appena esaminato

Secondo il diritto italiano, la trasmissione dei diritti di utilizzazione **deve essere provata per iscritto (art. 110 L.D.A.)**

# La fotografia come trattamento di dati personali

**La riproduzione di una fotografia (e la sua comunicazione e diffusione) può costituire anche un trattamento di dati personali**

Per dato personale si intende, infatti, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 95/46/CE:

**“«dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale”**

**Non bisogna pensare solo ad un ritratto, ove le persone sono identificabili, ma anche, ad esempio, ad una fotografia di un'auto, il cui numero di targa sia visibile (n. di targa=dato personale)**

# La fotografia come trattamento di dati personali

## I dati sensibili e giudiziari

Occorre avere particolare attenzione ai dati sensibili e ai dati giudiziari

Sono **dati sensibili** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;  
Sono **dati giudiziari** quelli idonei a rivelare lo status di indagato, imputato e condannato.

Basti pensare alle fotografie ritraenti un malato, ovvero a quelle idonee a rivelare particolari della vita sessuale del soggetto ritratto

# La fotografia come trattamento di dati personali

**Si deve quindi tenere presente la disciplina del trattamento dei dati personali, prevista dalla Direttiva 95/46 CE e in Italia dal Codice della Privacy (D.lgs 196/2003)**

**Principio generale: il trattamento dei dati personali è consentito soltanto con il consenso dell'interessato ("proprietario" dei dati), e previa idonea informativa.**

**L'informativa (art. 13 D.lgs 196/2003 e art. 10 della Direttiva) può essere effettuata anche oralmente**

**La disciplina non si applica ai trattamenti di dati effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (art. 3 della Direttiva)**

**La necessità del consenso, come abbiamo visto, era già prevista dalla L.D.A. per il ritratto**

# La fotografia come trattamento di dati personali

**Il consenso (ai fini del trattamento di dati personali) non è sempre necessario: vediamo le ipotesi più rilevanti, per quanto riguarda le fotografie**

**Il consenso non è richiesto quando il trattamento:**

- 1) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato (ad esempio, il fotografo stipula il contratto per ritrarre un soggetto)
- 2) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità (si veda anche il relativo codice deontologico)
- 3) per il trattamento temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero **anche nell'espressione artistica**

# Alcune notazioni riassuntive

**Occorre dunque pensare alla regolamentazione giuridica della fotografia sotto due profili: uno necessario (il diritto d'autore e i diritti connessi) e uno eventuale (il trattamento di dati personali)**

Prima di utilizzare una fotografia, è necessario pertanto essere certi di disporre di sufficienti diritti, sia sotto il profilo del diritto d'autore e dei diritti connessi, che per quanto concerne il trattamento di dati personali Laddove la fotografia, pur autoprodotta, ritragga cose altrui o soggetti terzi, è sempre preferibile predisporre la sottoscrizione di una “liberatoria” che regoli sia il profilo della cessione dei diritti, sia il consenso al trattamento di dati personali (con particolare riguardo alla sua diffusione – ricordando che la pubblicazione sulla rete Internet di una foto è un caso quasi paradigmatico di diffusione)

In particolare, la massima attenzione va posta ove le fotografie consistano in trattamenti di dati personali sensibili, ovvero ritraggano minori.

# Alcune notazioni riassuntive

**E, per concludere, un'esemplificazione: se dovessi trovare una foto in Rete, e volessi ripubblicarla, cosa devo fare?**

In primo luogo, bisogna effettuare una prima distinzione: si tratta di un'opera fotografica o di una mera riproduzione?

Se si tratta di un'**opera fotografica**, si applicano le regole “ordinarie”, e quindi la riproduzione sarà possibile solo se rientra tra le cc.dd “utilizzazioni libere” che andremo a esaminare

Se si tratta di una mera **riproduzione fotografica** (e dunque di un'opera non creativa), la sua riproduzione è lecita se

1) si tratta di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse – si pensi alle foto su giornali e periodi online

2) se le fotografie sono destinate ad opere scientifiche o didattiche

**In ogni caso, occorre sempre indicare il nome del fotografo e la data dell'anno della creazione, se risultano dalla fotografia riprodotta, e deve essere comunque corrisposto un “equo compenso”**

# Riproduzione privata e libere utilizzazioni



Photo CC/BY/NC/ND  
<http://www.flickr.com/people/jcolman/>

# Il diritto d'autore e gli utenti

## La riproduzione privata ad uso personale

Art. 71-sexies L.d.a. (in conformità alla Dir. 2001/29)

E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche ...

# Le libere utilizzazioni

- Sono esclusi dalla protezione del diritto d'autore gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche (art. 5 L. 633/1941)
  - L'esclusione riguarda sia gli atti che i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche

# Le libere utilizzazioni

- Pervasività assoluta dei diritti di sfruttamento patrimoniale delle opere protette
- Libere utilizzazioni viste come “eccezioni e limitazioni”
  - Ma si tratta di diritti (patrimoniali) che devono cedere a principi di rango costituzionalmente superiore
    - Diritto di cronaca
    - Diritto di critica
    - Diritto di libera espressione del proprio pensiero

# Le libere utilizzazioni

- Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione (art. 70 L. 633/1941 – art. 5 Dir. 2001/29)
- I diritti di utilizzazione patrimoniale non possono essere un freno alla libera espressione


# “Degradarte”

- L. 9 gennaio 2008, n. 2
  - Art. 70 L.D.A., comma 1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
  - Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma

# “Degradarte”

- La libera pubblicazione riguarda solo Internet
- “Immagini” e “musiche”
- Bassa risoluzione o degradazione
  - Due definizioni ambigue
- Uso didattico o scientifico

# “Degradarte”



- Renato Guttuso: Ritratto di Mario Schifano (1966). Degradazione di Guido Vetere - <http://degradarte.beyourbrowser.com/>

# Esempi pratici

CHI DI VOI  
LEGGE  
SEMPRE IL  
BUGIARDINO?



Photo

<http://www.psichesoma.com/quel-bugiardo-del-bugiardino/>

# Esempi pratici

The image shows the Facebook logo, which consists of the word "facebook" in a white, lowercase, sans-serif font on a dark blue rectangular background. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

“You specifically give us the following permission, subject to your privacy and application settings: you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content that you post on or in connection with Facebook (IP License). This IP License ends when you delete your IP content or your account unless your content has been shared with others, and they have not deleted it”

Avv. Giovanni Battista Gallus @gbgallus  
Avv. Francesco Paolo Micozzi @fpmicozzi

# Esempi pratici



“You grant us a non-exclusive, royalty-free, transferable, sublicensable, worldwide license to use, display, reproduce, re-pin, modify (e.g., re-format), re-arrange, and distribute your User Content on Pinterest for the purposes of operating and providing the Service(s) to you and to our other Users”

# Esempi pratici



“Following termination or deactivation of your account, or if you remove any User Content from your account or your boards, Pinterest may retain your User Content for a commercially reasonable period of time for backup, archival, or audit purposes. Furthermore, Pinterest and other Users may retain and continue to display, reproduce, re-pin, modify, re-arrange, and distribute any of your User Content that other Users have re-pinned to their own boards or which you have posted to public or semi-public areas of the Service.”

# Esempi pratici



“we grant you a license to use the Service, including accessing and viewing Pinterest Content, for your personal, **noncommercial** use to allow you to express yourself, discuss public issues, report on issues of public concern, engage in parody and as expressly permitted by the features of the Service.”

# Esempi pratici



“Non è consentito accedere ai Contenuti per qualsiasi ragione diversa dall'uso esclusivamente personale e non commerciale come inteso tramite, e permesso dalla, normale funzionalità del Servizio, ed esclusivamente per Streaming.”

# Esempi pratici



“Non è consentito copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere, diffondere, visualizzare, vendere, concedere in licenza o comunque sfruttare i Contenuti per alcuna altra finalità senza il previo consenso scritto di YouTube o dei rispettivi concedenti di licenza dei Contenuti ”

# E per concludere davvero...



Photo CC/BY  
<http://www.lessig.org>

The copyright system will “never work on the internet. It’ll either cause people to stop creating or it’ll cause a revolution”  
Lawrence Lessig, WIPO, 2010

Questo documento, salvo dove diversamente indicato, è rilasciato nei termini della  
licenza CreativeCommons 3.0  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it>.

Per ottenere la versione in formato modificabile  
contattare gli autori



Grazie per l'attenzione  
@gbgallus - @fpmicozzi



Avv. Giovanni Battista Gallus @gbgallus  
Avv. Francesco Paolo Micozzi @fpmicozzi

